

DATA :

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
P.L. Vincenzo Quattri

❖ CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

❖ SCHEMA DI CONTRATTO

**OGGETTO: Accordo Quadro per la fornitura di lampade per il Servizio di
Pubblica Illuminazione.**

AMG ENERGIA S.P.A.
PALERMO

imprese di Palermo iscritta al n., del RFA, come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di in data 2010, che in originale al presente atto si allega con lettera "A".

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaro sono certo,

PREMETTONO

- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del 2011, repertorio registrato presso l'Ufficio Territoriale di Palermo I il 2011 al n./IT, la gara avente ad oggetto "Accordo Quadro per la fornitura di lampade per il Servizio di Pubblica Illuminazione" è stata aggiudicata provvisoriamente, con ogni riserva di legge e fatta salva l'approvazione da parte dell'organo di amministrazione dell'Azienda appaltante, alla società "....." con sede in (.....), che ha presentato un'offerta con ribasso del% (..... virgola per cento);

- che il Consiglio di Amministrazione dell' "AMG ENERKIA S.p.A." nella seduta del 2013 ha preso atto che la gara per l'Accordo Quadro per l'appalto in argomento, celebratasi in data 2013, è stata aggiudicata provvisoriamente alla società "....." con sede in (.....), per l'importo di Euro (euro) e% (..... virgola per cento) sull'importo complessivo posto a base d'asta di Euro IVA esclusa, e pertanto lo stesso unico ribasso percentuale si applicherà ai prezzi unitari indicati dalla società appaltante nel documento "Scheda Tecnica – elenco Prezzi Unitari", I.V.A. esclusa;

- che l'esito della gara è stato pubblicato sulla G.U.C.L. n. del .../.../2011, sulla GURS n. del 2011, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Palermo dal 2011 al 2011, e affisso all'Albo dell'AMG ENERKIA S.p.A." nonché sul sito internet aziendale e del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocounterappalti.it;

- che, a garanzia dell'esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, la società "....." ha sottoscritto la polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n., rilasciata dalla "..... Assicurazioni S.p.A." Agenzia di (.....) del 2013, che rimane agli atti dell'Azienda appaltante;

- che dall'allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio risulta il nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e che pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 252/1998, la certificazione è equiparata a tutti gli effetti alla comunicazione rilasciata dalla Prefettura, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui alla legge predetta n. 575;

- che, come le parti danno atto, la società appaltante ha avanzato richiesta di "informazioni antimafia" (art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011) nei confronti della società ".....", e sono decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione di detta richiesta alla Prefettura di e non sono ancora pervenute le relative "informazioni". Ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 la società appaltante intende procedere alla odierna stipula, ferma restando comunque la condizione risolutiva di cui al predetto articolo 92, del D.Lgs. n.159/2011, che la società appaltatrice, come rappresentata, dichiara di ben conoscere;

- che non si ravvisano rischi di interferenza sui luoghi di lavoro con i lavoratori dell'azienda appaltatrice e, pertanto, la azienda appaltante non ha provveduto alla redazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 del D.Lg.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, dopo l'esplicitamento di tutte le formalità procedurali, occorre procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, i componenti convergono e dichiarano quanto segue:

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) 1) "AMIG ENERGIA S.p.A.", come sopra rappresentata, dà in appalto alla società "....." con sede (.....) che, come sopra rappresentata, accetta e si obbliga ad eseguire la fornitura di lampade varie in argomento, da effettuarsi nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Fornitura, ai prezzi derivanti da quelli di cui alla Scheda Tecnica – Elenco prezzi unitari, ribassati dello sconto operato dalla Società e del massimo ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria e risultante dall'offerta allegata al verbale ai miei rogiti del 2013, registrato a Palermo Ufficio delle entrate il ...

..... 2013 al n./TF;

Art. 3) Le condizioni e le modalità tutte di esecuzione della fornitura in argomento, sono quelle contenute nel bando di gara, nel citato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che, benché non allegati, si richiamano espressamente e debbono considerarsi parte integrante del presente contratto, nell'offerta allegata al verbale ai miei rogiti del 2011, registrato a Palermo Ufficio delle entrate il ... 2011 al n.

...../IT, come sopra detto, nel Capitolato Speciale di Fornitura, nella Scheda Tecnica-
 Importi parziali e nella Scheda Tecnica - Elenco Prezzi Unitari, allegati al presente sotto le lettere
 "B", "C", "D", e nel "Catalogo delle Lampade in uso presso AMG", che formano unico ed
 inscindibile contesto con il presente.

Art.4) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi puramente
 presuntiva e la società appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della società
 Assicurazioni S.p.A. che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli
 incombenti necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino a due mesi dopo la fine della
 fornitura.

Art.5) L'importo presunto della fornitura da realizzare è di Euro 450.000,00 (euro
 quattrocenocinquanta/00) IVA esclusa.

Art.6) La società "....." con sede in
), come sopra rappresentata, si impegna, nel caso
 di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in premessa richiamata, a riconsituire la
 stessa nella sua integrità mediante l'integrazione di quella esistente o la costituzione di una nuova
 polizza fidejussoria.

Art.7) Il signor, nella qualità suddetta, dichiara di essersi
 recato sui luoghi dove deve essere eseguita la fornitura, di aver preso conoscenza delle
 condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono avere influito nella determinazione
 del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che possono influire nell'esecuzione della
 fornitura e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi. L'impresa
 dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione della fornitura.

Art.8) La consegna dei materiali in argomento avverrà secondo quanto è stabilito dall'art. 6.1 del
 capitolato speciale di fornitura.

Art.9) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di
 Fornitura.

Art. 10) Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'operatore economico aggiudicatario della presente
 procedura, di seguito Appaltatore, si impegna a stipulare accordi specifici relativi ai singoli eventi,
 ai sensi del CSP dell'Accordo.

Art.11) Per l'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere
 domicilio come segue:

"....." presso la propria sede in
), Via, in difetto presso la casa

comunale di (.....), dove potranno essere

effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni.

Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutte le controversie occasionate dal presente contratto e della sua esecuzione.

Art.12) Ai fini fiscali i componenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA e pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art.13) Il signor nella qualità, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 136/2010 e dichiara che il conto corrente n. presso Banca Agenzia n. di

..... è un conto corrente "dedicato" alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010. Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008, che la stessa riscuoterà, a mezzo bonifico su predetto conto corrente, tutte le somme dovute in acconto o a saldo relative all'appalto in argomento, che effluirà i pagamenti delle retribuzioni al personale a mezzo bonifico bancario del suddetto conto corrente e che comunque effluirà tutti i pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

Art.14) La stazione appaltante attiverà la clausola risolutiva espressa nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge n. 136/2010).

Art. 15) Il signor nella qualità, si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori in argomento, apposta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010).

Art. 16) Il signor nella qualità, assume l'obbligo, se ha notizia dell'inadempimento dei subappaltatori o dei subcontrattenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone la stazione appaltante.

Art.17) Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notariati relativi al presente atto e al verbale di gara Art.18) Il signor nella qualità, per quanto

possibilità di rivalsa.

....." con sede in senza

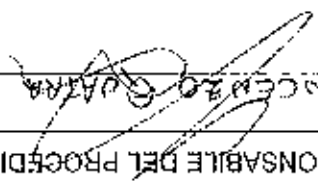
e suoi conseguenziali, nulla escluso, sono a carico della società

potrà occorrere, ai sensi dell'art.1341 comma 2° del codice civile, approvava specificamente tutti

gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole contenute negli articoli da 1 a 13 del Capitolo Speciale di Fornitura come sopra allegato.

Art.19) La Società si avvarrà della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 codice civile in relazione a quanto previsto all'art.7 del Capitolo Speciale di Fornitura.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

VINCENTO GUARNA 		28.06.2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL TECNICO	Palermo, 11
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		
AMG ENERGIA SPA PALERMO  AMG ENERGIA SPA "ACCORDO QUADRO" FORNITURA LAMPADE		

ART. 1. OGGETTO

1.1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici per la fornitura di "LAMPADARE"

I materiali oggetto dell'accordo sono indicati nel documento "Specifiche tecniche" allegato.

L'Accordo Quadro ha ad oggetto la regolamentazione degli Appalti specifici che verranno aggiudicati durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, con le modalità di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

Con la stipula dell'Accordo, l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura, di seguito anche solo Fornitore, si impegna a stipulare accordi specifici relativi ai singoli eventi, ai sensi degli artt. seguenti.

1.2 DEFINIZIONI

Accordo quadro: accordo concluso tra AMIG ENERGIA S.p.A. ed il Fornitore il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo di validità dell'accordo stesso sia per quanto riguarda i prezzi che la qualità, nei limiti indicati negli articoli del presente capitolato.

Appalti specifici: singoli appalti aggiudicati ai sensi dell'art. 5, nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, anche nella forma dell'Ordine contratto. In nessun caso gli appalti specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui al presente accordo quadro.

AMIG ENERGIA S.p.A.: ente firmatario dell'accordo quadro per la fornitura.

Fornitore: operatore economico aggiudicatario e firmatario dell'accordo quadro destinatario dei singoli Appalti Specifici.

ART. 2. FABBRICAZIONE E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore presunto dell'Accordo Quadro è stimato complessivamente in € 450.000,00, oneri fiscali esclusi, secondo quanto specificato nell'allegato "Specifiche tecniche – importi parziali"

Non sono previsti oneri da interferenza per rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Resta fermo quanto stabilito al punto 5 ed al punto 6 in materia.

Tale fabbisogno è stimato sulla base del periodo di durata dell'Accordo Quadro e non sulla durata dei Contratti specifici.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell'Azienda ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, sui presunti profili di uso delle forniture da parte delle Aziende nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione di regolamentazione per l'aggiudicazione degli appalti specifici. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun Appalto Specifico in nessuna misura.

2.1 CORRISPETTIVO E AGGIORNAMENTO PREZZI

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura ad esclusione della sola IVA.

I prezzi saranno quelli stabiliti da AMG ENERGIA S.p.A. e riportati nell'allegato "Specifiche tecniche – elenco prezzi unitari", al netto del ribasso offerto in sede di gara.

La ditta non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto offerta in fase di gara. Lo sconto offerto, infatti, dove considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro.

ART. 3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura avrà una durata di 36 mesi, cui si riferisce l'importo di cui all'art. 2.

Alla scadenza del contratto l'appaltatore, qualora richiesto dall'AMG ENERGIA S.p.A., si impegna a continuare il servizio alle stesse condizioni e modalità senza soluzione di continuità per un periodo non superiore a 6 mesi

Per "durata" dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale AMG ENERGIA S.p.A. può aggiudicare il/i singolo/i appalto specifico.

ART. 4. CAUZIONE A GARANZIA DELL'ACCORDO QUADRO

Il Fornitore sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'Accordo Quadro, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi dalla cauzione definitiva in conformità all'Art.13 del D.lgs 163/06.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità dell'Accordo Quadro cui la garanzia si riferisce e dove altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell'AMG ENERGIA S.p.A., ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'AMG ENERGIA S.p.A. in base a quanto previsto dall'accordo Quadro.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore sia a mezzo dell'Accordo quadro nonché di tutti gli Appalti Specifici disciplinati dal presente Capitolato e scaturenti dall'Accordo, anche quelli a fronte dei quali è prevista

l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AMG ENERGIA S.p.A. in base a quanto previsto dall'accordo Quadro, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'AMG ENERGIA S.p.A..

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'AMG ENERGIA S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo quadro ai sensi dell' art. 7 del presente CSA.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell'Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione dell'accordo il Fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, ed è fatta salva la riflessione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

ART. 5. APPALTI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Le seguenti disposizioni disciplinano le procedure che l'Azienda dovrà seguire per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici.

5.1 OGGETTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI

L'Azienda procederà all'affidamento del singolo appalto specifico, sulla base delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro, definendo il fabbisogno e la durata del contratto specifico e stipulando il relativo contratto (anche a mezzo di scambio corrispondenza o Ordine Contratto).

In sede contrattuale dovranno essere sempre indicati gli oneri da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero), così come determinati nella fase integrativa di cui al precedente capoverso.

Le condizioni di fornitura sono, comunque, quelle indicate agli artt. 6 e ss. L'elenco dei prodotti è a puro titolo esemplificativo e potrà, quindi, essere richiesta la fornitura di materiali non compresi in tale elenco. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, nel periodo di durata del contratto, anche materiale non compreso fra quello sopra indicato ma che l'Azienda dovesse eventualmente richiedere. In tali casi, salvo indisponibilità comprovate dal fornitore, saranno applicate le condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

In nessun caso, comunque saranno ammesse modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

5.2 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, nel limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo all'appalto specifico.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti di AMG ENERGIA S.p.A. delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.Lgs. 163/2006, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso AMG ENERGIA S.p.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario dell'appalto specifico, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, di trasmettere all'Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

ART. 6. CONDIZIONI CONTRATTUALI COMUNI A TUTTI GLI APPALTI SPECIFICI

Le seguenti disposizioni disciplinano l'esecuzione degli Appalti specifici affidati nell'ambito dell'Accordo quadro. Si ribadisce che in nessun caso tali appalti specifici potranno apportare modifiche sostanziali alle previsioni dell'Accordo Quadro.

6.1 CONSEGNA

Le forniture richieste dovranno essere effettuate con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia.

Il termine per la consegna viene fissato in 15 (quindici) giorni feriali dalla ricezione dell'ordine.

L'ordinazione verrà ordinariamente trasmessa tramite fax e, in caso di indifferibile urgenza, anche per telefono o per e-mail, poi confermata per fax.

La consegna dei beni dovrà avvenire negli orari e nei luoghi indicati negli ordinativi emessi dal competente Settore dell'Azienda utilizzatrice.

Ad ogni ordine emesso dovrà corrispondere un documento di trasporto, anche in presenza di un solo articolo.

Il fornitore dovrà effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa.

AMG ENERGIA S.p.A., nel corso della fornitura, si riserva la facoltà, nell'ambito dell'importo massimo previsto dal singolo contratto specifico, di decidere le quantità da prelevare di ogni singolo articolo di cui alla specifiche tecniche, potendone escludere alcuni di essi.

La ditta, previo accordo con AMG ENERGIA S.p.A., potrà sostituire i prodotti richiesti con altri che abbiano le medesime caratteristiche tecniche purché il prezzo non sia superiore.

In caso di forniture pesanti o ingombranti l'aggiudicatario dovrà utilizzare un veicolo dotato di sponda caricatrice idraulica oppure di braccio meccanico, privilegiando l'uso di bancali di legno tipo "EPAL" e stabilizzando il carico mediante l'uso di pellicola in plastica trasparente.

Le operazioni di consegna dovranno avvenire in condizioni di sicurezza ed il personale utilizzato dal fornitore dovrà essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Per le consegne da effettuarsi in zone soggette a restrizioni veicolari o di circolazione (p.es ZTL) il fornitore dovrà provvedere presso le autorità competenti alle richieste delle relative autorizzazioni.

L'aggiudicatario sarà responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati all'Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo.

Qualora le merci non venissero consegnate entro i termini stabiliti o nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o l'aggiudicatario, invitato a sostituirle, non vi procedesse o, comunque, in tutti i casi di interruzione della fornitura, AMG ENERGIA S.p.A. avrà diritto ad applicare le penali fino alla risoluzione del contratto fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Nessun onere potrà essere imputato all'Azienda per il ritiro di eventuale materiale non conforme a quello ordinato.

In caso di mancata fornitura, AMG ENERGIA S.p.A. potrà rivolgersi ad altra ditta e l'eventuale maggior costo sarà a carico dell'aggiudicatario.

6.2 ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

All'atto di ogni consegna il fornitore deve presentare al personale dell'Azienda ricevente apposito documento di trasporto in duplice esemplare che riporti il numero e la data dell'ordine emesso dall'Azienda e nel quale risultino dettagliatamente indicate specie, quantità dei singoli beni forniti, nonché il Codice CIG di riferimento.

La regolare esecuzione del contratto è verificata, di regola, dal responsabile della struttura presso la quale avviene la consegna delle merci.

Il personale addetto al ricevimento provvederà alla immediata verifica quantitativa e qualitativa delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.

L'accettazione non esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

L'Azienda ricevente potrà rifiutare la prestazione eseguita in ritardo.

E' in ogni caso dovuta dal fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previsti dal codice civile e dalle norme di settore.

Nel caso di prodotti viziati o di mancanza di qualità promesse, il termine per la denuncia al fornitore è di trenta giorni dalla scoperta.

6.3 VERIFICHE E CONTROLLI DI QUALITÀ E FUNZIONALITÀ

AMG ENERGIA S.p.A. potrà effettuare in qualsiasi momento controlli al fine di verificare la corrispondenza tra le caratteristiche qualitative dei prodotti indicati in gara e quelli effettivamente forniti.

Tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere in regola con la normativa tecnica vigente, essere dotate delle marcature e delle documentazione tecniche obbligatoriamente previste dalla normativa vigente al momento dell'ordine.

6.4 OBBLIGHI DEL FORNITORE E RESPONSABILITÀ

E' a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato nonché delle condizioni fissate dall'Azienda in occasione dell'attivazione degli Appalti Specifici.

La fornitura che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestata, con conseguente applicazione delle penali previste all'art. 6.10.

E' fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Azienda sollevata ed indenne, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dello stesso Ente.

Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire l'Azienda del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi al Direttore per l'esecuzione del contratto nominato da AMG ENERGIA S.p.A., incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

6.5 REFERENTE DELL'APPALTORE

L'aggiudicatario deve nominare un referente dell'attività e comunicarne il nominativo all'Azienda. Il Referente costituirà l'interfaccia per ogni esigenza tecnica amministrativa nei confronti dell'AMG ENERGIA S.p.A..

6.6 OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

L'aggiudicatario dovrà applicare al proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori ai minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o tariffe professionali in vigore durante l'appalto per la categoria di cui trattasi ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge..

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell'AMG ENERGIA S.p.A. la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

6.7 FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ogni caso la fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato.

La ditta aggiudicataria presenterà a carico della Azienda fatture all'ultimaazione degli obblighi derivanti dai singoli contratti, previa attestazione del Direttore per l'esecuzione del contratto, secondo le indicazioni saranno fornite dalle Strutture preposte ed in osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato.

Non saranno prese in esame e restituite fatture emesse prima dell'attestazione di cui sopra.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto all'Accordo quadro, salvo quanto previsto in sede di Accordo specifico.

E' fatto salvo, in sede contrattuale, l'accordo tra AMG ENERGIA S.p.A ed il Fornitore di prevedere in deroga al D.Lgs. 231/2002 ed all'accordo quadro stesso, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento. La partecipazione alla gara comporta l'accettazione espressa di tutte le condizioni indicate dalla stazione appaltante negli atti di gara e in particolare anche della clausola sopra riportata che, in sede contrattuale, autorizza AMG ENERGIA S.p.A., in deroga alle disposizioni di legge, a provvedere al pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento dello stesso e previo riscontro della conformità delle prestazioni ricevute alle condizioni contrattuali.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, AMG ENERGIA S.p.A. provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà inoltre, se richiesto dalla stazione appaltante, far pervenire, a corredo fattura, la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi delle normative vigenti, nonché giustificativi delle spese sostenute per i dipendenti/collaboratori.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato o nelle specifiche tecniche.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane SPA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'AMG ENERGIA S.p.A. entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. AMG ENERGIA S.p.A. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nelle fatture l'Appaltatore si impegna ad inserire il numero di ordine ed il Codice CIG di riferimento per:

6.8 CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 e lasciati impregiudicati gli effetti giuridici della garanzia ivi disciplinata, in ragione di ogni appalto specifico, il Fornitore potrà essere chiamato, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il singolo contratto, una cauzione definitiva ad eventuale integrazione di quella già costituita a garanzia dell'Accordo quadro. In particolare, la cauzione dovrà garantire tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AMG ENERGIA S.p.A. in base quanto previsto dall'Accordo Quadro, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione dovrà essere costituita con le medesime modalità previste all'art. 4.

6.9 NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA / ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008

L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

In ogni caso il Fornitore garantisce la collaborazione ed il coordinamento ai fini previsti dal citato art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008, impegnandosi a collaborare, in combinato con AMG ENERGIA S.p.A.,

Il Fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dello specifico appalto.

Nel caso in cui la valutazione del rischio della Ditta aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs. 81/2008.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all'appalto, l'appaltatore dichiara di ben conoscere il DUVRI di AMG ENERGIA S.p.A.,

Trattandosi di mera fornitura non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI ricognitivo dei Rischi standard relativi alle prestazioni oggetto dell'affidamento. La procedura di redazione del DUVRI potrà comunque attivarsi successivamente nel caso si modificassero le situazioni attualmente presenti, in tal caso il Fornitore aggiudicatario dovrà, se necessario ed al momento della comunicazione e prima della stipula del singolo Contratto Specifico, collaborare con l'Azienda alla stesura del Documento Unico di Valutazione

Rischi da interferenza che, sottoscritto dall'Azienda e dalla Ditta aggiudicataria, dovrà far parte integrante e sostanziale del contratto.

In ogni caso la ditta sarà tenuta a fornire all'Azienda tutta la documentazione necessaria al fine di una migliore attuazione delle collaborazioni e del coordinamento in materia di sicurezza (es. organigramma della sicurezza, relazione sintetica su come avviene la fornitura, obbligo eventuali verso sub appalto, ecc.). Tali documenti potranno essere precisati e richiesti in fase di aggiudicazione dell'appalto specifico.

6.10 PENALITÀ

L'Azienda se, nell'ambito dei controlli di processo e dell'attività del Fornitore, riscontra inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, contesta formalmente, a mezzo fax o mediante lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, saranno applicate le penali sotto specificate che hanno, comunque, carattere non esecutivo.

Mancata consegna, parziale o totale, € 50 per ogni giorno di ritardo (salvi i casi di ritardi dovuti a causa di forza maggiore), sui termini fissati all'Art. 6.1 del presente Capitolato

Mancata sostituzione della fornitura non conforme alle caratteristiche previste € 100 per ogni giorno di ritardo (salvi i casi di ritardi dovuti a causa di forza maggiore)

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A/R.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione e/o mediante prelievo dalla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente reintegrata con le somme eventualmente prelevate, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'Azienda, pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza esito.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda.

In caso di inadempienze gravi, oppure lievi ma ripetute, l'AMG ENERGIA S.p.A. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e successivamente indire una nuova procedura oppure rivolgersi all'impresa seconda classificata addibitando in entrambi i casi all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previsto dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.

6.11 CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO SPECIFICO (ORDINE CONTRATTO)

Con la stipula del contratto specifico il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni di terzi (inclusa la Committenza), cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto, può essere richiesta detta adeguata copertura assicurativa da parte del Fornitore con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare ad AMG ENERGIA S.p.A., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi (inclusa la Committenza), anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 7. ULTERIORI CONDIZIONI

7.1 PERIODO DI PROVA

Per i primi sei mesi dalla data di stipula del primo contratto specifico, l'Accordo si intenderà sottoposto a periodo di prova al fine di consentire agli utilizzatori una valutazione ampia e complessiva della fornitura. Qualora durante tale periodo l'esecuzione delle prestazioni abbia sortito esito negativo, a discrezione dell'AMG ENERGIA S.p.A., potrà essere concesso, al Fornitore un ulteriore periodo di mesi tre, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, AMG ENERGIA S.p.A. potrà recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro.

In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di fornitura correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Inoltre in caso di recesso dal contratto per mancato superamento della prova, la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi continuare la fornitura fino al subentro del nuovo contraente.

7.2 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI SINGOLI CONTRATTI

L'AMG ENERGIA S.p.A. si riserva di risolvere l'Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Specifici, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

o per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AMG ENERGIA S.p.A.;

o per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AMG ENERGIA S.p.A. in caso di proroga del contratto;

o nel caso di indisponibilità del Fornitore alla stipula degli appalti specifici a seguito delle procedure di cui all'art. 5 del presente Capitolato;

o qualora vengano contestate all'aggiudicatario gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;

o qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Negli stessi termini l'Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Specifici, cesseranno la loro efficacia nei confronti del Fornitore nei seguenti casi:

o in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosegue la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

o allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compreso il permanere dei requisiti dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06;

o qualora il Fornitore non proceda all'aggiornamento della documentazione relativa al permanere dei requisiti generali e speciali ai sensi dell'art. 8 del presente Capitolato;

o qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

o allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;

o qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;

o il Fornitore ceda il contratto;

o il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'AMG ENERGIA S.p.A..

L'AMG ENERGIA S.p.A., nei limiti delle autorizzazioni di cui all'accordo Quadro, ha altresì la facoltà di risolvere il singolo contratto specifico ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

o il Fornitore non dia inizio alla fornitura alla data stabilita nel contratto;

o il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;

o il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingunzione dell'AMG ENERGIA S.p.A./o Aziende di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

o il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penali;

o il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

o il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'AMG ENERGIA S.p.A.;

o il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;

o si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso l'Azienda ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta aggiudicataria);

o si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'AMG ENERGIA S.p.A. si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

7.3 CAUSE DI RECESSO

L'AMG ENERGIA S.p.A. potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo Quadro nonché dai singoli Contratti Specifici qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata. Il recesso potrà riguardare anche una parte dell'Accordo o di singoli contratti.

L'AMG ENERGIA S.p.A. può recedere dall'Accordo Quadro nonché dai singoli Contratti Specifici, previa dichiarazione da comunicare al fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'AMG ENERGIA S.p.A. si riserva altresì di recedere dall'Accordo Quadro nonché dai singoli Contratti Specifici in caso di mancato superamento del periodo di prova, ai sensi del presente capitolato.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento della prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

7.4 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro nonché dei singoli Contratti Specifici.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'AMG ENERGIA S.p.A. il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 9. RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ACCORDO QUADRO ED AGLI APPALTI SPECIFICI

Il Responsabile del Procedimento, nominato dall'AMG ENERGIA S.p.A., cura lo svolgimento della gara fino alla stipula dell'Accordo Quadro.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto dell'Accordo Quadro, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Accordo stesso. In particolare vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relazione sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali e propone la risoluzione all'AMG ENERGIA S.p.A..

I Responsabili della gestione dell'Accordo Quadro saranno nominati in fase di aggiudicazione o di stipula dell'Accordo. I relativi nominativi dovranno essere comunicati ad AMG ENERGIA S.p.A. prima della stipula dell'Accordo Quadro.

A) ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta ;

B) ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità tecnica.

in particolare, ciascun il Fornitore ha l'obbligo di comunicare immediatamente ad AMG ENERGIA S.p.A.:

Restano comunque fermo che il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula dell'Accordo Quadro, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di appalto specifico (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resi disponibili.

AMG ENERGIA S.p.A., per tutta la durata dell'Accordo Quadro, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula dell'Accordo Quadro, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. AMG ENERGIA S.p.A. potrà comunque procedere in qualsiasi momento ai controlli sulla permanenza dei requisiti dichiarati dal fornitore parti dell'accordo quadro.

ART. 8. VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/06. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto agli art. 36 e 37 del medesimo decreto.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi o all'autorizzazione dell'Ente appaltante.

Qualora l'Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

ART. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), AMG ENERGIA S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento : I dati forniti vengono acquisiti da AMG ENERGIA S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da AMG ENERGIA S.p.A. ai fini della stipula dell'accordo quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa dell'Accordo Quadro stesso. Tutti i dati acquisiti da AMG ENERGIA S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da AMG ENERGIA S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione. Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti o dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziar", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato da AMG ENERGIA S.p.A., anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dal Regolamento interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di AMG ENERGIA S.p.A. o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza alla Direzione competente all'esecuzione del contratto interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a AMG ENERGIA S.p.A. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che vorranno di volta in volta costituire;

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990 e da D.Lgs. 163/2006 e s.m.e. i;

- all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito www.AMG.ENERGIA.S.p.A.-

Dritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs.

196/2003.

Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle Aziende interessate.

In particolare la ditta dovrà:

o mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;

o non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è AMG ENERGIA S.p.A..

ART. 11. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra le parti - così durante l'esecuzione come al termine dei contratti specifici, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ART. 12. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale di gara, si rinvia al disciplinare, alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana, in quanto applicabili, ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia.

ART. 13. ALLEGATI

Le "Specifiche tecniche" fanno parte integrante e sostanziale del presente documento.



SCHEDA TECNICA - IMPORTI PARZIALI



AMG ENERGIA S.p.A. - PALERMO



SCHEDA TECNICA - IMPORTI PARZIALI

LAMPADE A SCARICA VAPORI DI MERCURIO	IMPORTO MASSIMO PRESUNTO	€ 100.000,00
LAMPADE A SCARICA VAPORI DI SODIO	IMPORTO MASSIMO PRESUNTO	€ 125.000,00
LAMPADE A SCARICA IODURI METALLICI	IMPORTO MASSIMO PRESUNTO	€ 100.000,00
LAMPADE A SCARICA MISCELE	IMPORTO MASSIMO PRESUNTO	€ 1.000,00
LAMPADE AD INCANDESCENZA	IMPORTO MASSIMO PRESUNTO	€ 1.000,00
LAMPADE AD INCANDESCENZA SPECIALI	IMPORTO MASSIMO PRESUNTO	€ 24.000,00
LAMPADE ALOGENE A TENSIONE DI RETE	IMPORTO MASSIMO PRESUNTO	€ 20.000,00
LAMPADE ALOGENE BASSA TENSIONE	IMPORTO MASSIMO PRESUNTO	€ 15.000,00
LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE INTEGRATE	IMPORTO MASSIMO PRESUNTO	€ 15.000,00
LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NON INTEGRATE	IMPORTO MASSIMO PRESUNTO	€ 15.000,00
TUBI FLUORECENTI	IMPORTO MASSIMO PRESUNTO	€ 34.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO PRESUNTO		€ 450.000,00



SCHEDA TECNICA - ELENCO PREZZI UNITARI

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO





AMIG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

SCHEDA TECNICA - ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE AMIG		LAMPADA	PREZZO CAD. (IVA escl.)
1LAVM001	LAMPADA A SCARICA VAPORI DI MERCURIO E 50W - E27		€ 2,22
1LAVM002	LAMPADA A SCARICA VAPORI DI MERCURIO E 80W - E27		€ 1,98
1LAVM006	LAMPADA A SCARICA VAPORI DI MERCURIO E 125W - E27		€ 1,98
1LAVM007	LAMPADA A SCARICA VAPORI DI MERCURIO E 250W - E40		€ 3,54
1LAVM009	LAMPADA A SCARICA VAPORI DI MERCURIO E 400W - E40		€ 4,38
1LANA011	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO E 50W - E27		€ 5,34
1LANA004	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO E 70W - E27		€ 5,34
1LANA003	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO E 70W/IG - E27		€ 6,54
1LANA005	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO E 100W - E40		€ 5,94
1LANA006	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO E 150W - E40		€ 6,18
1LANA007	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO E 210W - E40		€ 9,72
1LANA008	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO E 250W - E40		€ 6,48
1LANA009	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO E 350W - E40		€ 10,14
1LANA010	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO E 400W - E40		€ 7,62
1LANA012	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO T 70W - E27		€ 4,90
1LANA018	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO T 100W - E27		€ 5,09
1LANA020	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO T 100W - E40		€ 5,09
1LANA013	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO T 150W - E40		€ 5,82
1LANA014	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO T 250W - E40		€ 6,06
1LANA015	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO T 400W - E40		€ 7,26
1LANA016	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO T 1000W - E40		€ 27,42
1LANA017	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO 70W - RX7S		€ 15,18
1LANA002	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO 150W - RX7S		€ 17,10
1LANA019	LAMPADA AD ALTA PRESSIONE A VAPORI DI SODIO 50W - PG12-1		€ 21,01
1LAIM020	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI E 100W - E27		€ 12,54
1LAIM021	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI E 150W - E27		€ 13,38
1LAIM013	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI E 250W - E40		€ 14,76
1LAIM014	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI T 70W - E27		€ 34,80
1LAIM022	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI T 150W - E40		€ 35,50
1LAIM001	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI T 250W - E40 - K3000		€ 7,86
1LAIM029	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI T 250W - E40 - K4000		€ 7,86
1LAIM002	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI T 400W - E40 - K3000		€ 10,02
1LAIM028	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI T 400W - E40 - K4000		€ 10,02
1LAIM006	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI 70W - RX7S		€ 7,62
1LAIM007	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI 150W - RX7S		€ 7,62
1LAIM008	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI 250W - FC2		€ 18,42
1LVAL015	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI 100W - PG12-1		€ 30,30
1LVAL029	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI 1800W - SFC		€ 276,00
1LAIM026	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI 60W - PG212		€ 66,00
1LAIM027	LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI 140W - PG212		€ 70,80
1LAAL032	LAMPADA A SCARICA COMPATTA IODURI METALLICI 35W - G12		€ 13,80
1LAAL033	LAMPADA A SCARICA COMPATTA IODURI METALLICI 70W - G12		€ 13,80
1LAAL028	LAMPADA A SCARICA COMPATTA IODURI METALLICI 150W - G12		€ 13,80



AMIG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

SCHEMA TECNICA - ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE AMIG	LAMPADA	PREZZO CAD.
11AL027	LAMPADA A SCARICA COMPATTA IODURI METALLICI 35W - E27	€ 21,60
11AL5005	LAMPADA A SCARICA MISCELATA 100W - E27	€ 4,80
11AL5006	LAMPADA A SCARICA MISCELATA 160W - E27	€ 4,80
11AIN007	LAMPADA INCANDESCENZA CON RIFLETTORE 40W - E14	€ 1,02
11AIN022	LAMPADA INCANDESCENZA CON RIFLETTORE 40W - E27	€ 1,02
11AIN021	LAMPADA INCANDESCENZA CON RIFLETTORE 100W - E27	€ 0,78
11AIN016	LAMPADA INCANDESCENZA SPECIALE 3c/13W - E14	€ 0,72
11AL5007	LAMPADA INCANDESCENZA SPECIALE TRAFIC 60W	€ 1,20
11AIN034	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE SFERA 18W - E27	€ 0,60
11AIN012	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE SFERA 28W - E14	€ 0,60
11AIN035	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE SFERA 28W - E27	€ 0,60
11AIN013	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE SFERA 42W - E14	€ 0,60
11AIN036	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE SFERA 42W - E27	€ 0,60
11AIN030	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE GOCCIA 42W - E27	€ 0,90
11AIN031	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE GOCCIA 70W - E27	€ 0,90
11AIN032	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE GOCCIA 105W - E27	€ 0,90
11AIN019	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE GOCCIA ARGENTO 70W - E27	€ 1,92
11AIN014	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE TORTIGLIONE 28W - E14	€ 1,14
11AL019	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE COMPATTA TUBOLARE 70W - E27	€ 2,40
11AL020	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE COMPATTA TUBOLARE 105W - E27	€ 2,40
11AL014	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE SENZA RIFLETTORE CAPSULA 70W - B15d	€ 9,60
11AL016	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE SENZA RIFLETTORE CAPSULA 150W - B15d	€ 9,60
11AL031	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE CON RIFLETTORE 50W - GU10	€ 1,20
11AIN047	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE CON RIFLETTORE 50W - E27	€ 6,60
11AL025	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE CON RIFLETTORE 75W - E27	€ 6,60
11AL024	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE LINEARE CORIA 80W - R7S	€ 1,68
11AL022	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE LINEARE CORIA 120W - R7S	€ 1,68
11AL001	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE LINEARE 120W - R7S	€ 0,96
11AL002	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE LINEARE 160W - R7S	€ 0,96
11AL003	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE LINEARE 240W - R7S	€ 0,96
11AL004	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE LINEARE 400W - R7S	€ 0,96
11AL005	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE LINEARE 1000W - R7S	€ 3,00
11AL006	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE LINEARE 1500W - R7S	€ 3,00
11AL007	LAMPADA ALOGENA TENSIONE DI RETE LINEARE 2000W - R7S	€ 3,00
11AL010	LAMPADA ALOGENA BASSA TENSIONE SENZA RIFLETTORE CAPSULA 20W - G4	€ 0,60
11AL011	LAMPADA ALOGENA BASSA TENSIONE SENZA RIFLETTORE CAPSULA 50W - GY6,35	€ 0,60
11AL012	LAMPADA ALOGENA BASSA TENSIONE SENZA RIFLETTORE CAPSULA 100W - GY6,35	€ 0,60
11AL008	LAMPADA ALOGENA BASSA TENSIONE CON RIFLETTORE 20W - GUS,3	€ 0,84
11AL026	LAMPADA ALOGENA BASSA TENSIONE CON RIFLETTORE 45W - GUS,3	€ 0,84
11AL009	LAMPADA ALOGENA BASSA TENSIONE CON RIFLETTORE 50W - GUS,3	€ 0,84
11AL023	LAMPADA ALOGENA BASSA TENSIONE CON RIFLETTORE 75W - GUS,3	€ 4,80
11AL025	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA INTEGRATA 11W - E14 - K2700	€ 3,00
11AL044	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA INTEGRATA 11W - E14 - K4000	€ 3,00



AMIG ENERGIA S.P.A. - PAERMO

SCHEDA TECNICA - ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE AMIG	LAMPADA	PREZZO CAD.
1LAF1010	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA INTEGRATA 8W - E27 - K2700	€ 3,00
1LAF1049	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA INTEGRATA 8W - E27 - K4000	€ 3,00
1LAF1009	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA INTEGRATA 11W - E27 - K2700	€ 3,00
1LAF1048	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA INTEGRATA 11W - E27 - K4000	€ 3,00
1LAF1021	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA INTEGRATA 14W - E27 - K2700	€ 3,00
1LAF1047	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA INTEGRATA 14W - E27 - K4000	€ 3,00
1LAF1029	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA INTEGRATA 23W - E27 - K2700	€ 3,36
1LAF1046	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA INTEGRATA 23W - E27 - K4000	€ 3,36
1LAF1002	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 18W - G211	€ 5,40
1LAF1027	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 24W - G211	€ 5,40
1LAF1001	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 36W - G211	€ 5,40
1LAF1035	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 55W - G211	€ 6,96
1LAF1034	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 7W - G23 2Pin	€ 2,04
1LAF1004	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 9W - G23 2Pin	€ 2,04
1LAF1003	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 11W - G23 2Pin	€ 2,04
1LAF1040	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 13W - G24d-1 2Pin	€ 3,00
1LAF1036	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 18W - G24d-2 2Pin - K3000	€ 3,00
1LAF1031	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 18W - G24d-2 2Pin - K4000	€ 3,00
1LAF1026	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 26W - G24d-3 2Pin	€ 3,00
1LAF1033	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 10W - GR10q 4Pin	€ 3,00
1LAF1007	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 16W - GR8 2Pin	€ 3,00
1LAF1045	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 16W - GR10q 4Pin	€ 3,00
1LAF1008	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 28W - GR8 2Pin	€ 3,00
1LAF1038	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 28W - GR10q 4Pin	€ 3,00
1LAF1028	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 11W - ZG7 4Pin	€ 3,00
1LAF1032	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 36W - ZG10	€ 5,40
1LAF1006	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA 42W - GX24q-4 4Pin	€ 5,40
1LAF1018	TUBO FLUORESCENTE LINEARE 15W - G13	€ 3,12
1LAF1019	TUBO FLUORESCENTE LINEARE 18W - G13	€ 1,32
1LAF1037	TUBO FLUORESCENTE LINEARE 30W - G13	€ 3,30
1LAF1020	TUBO FLUORESCENTE LINEARE 36W - G13	€ 1,38
1LAF1022	TUBO FLUORESCENTE LINEARE 58W - G13	€ 1,50
1LAF1015	TUBO FLUORESCENTE LINEARE 6W - G5	€ 1,26
1LAF1016	TUBO FLUORESCENTE LINEARE 8W - G5	€ 1,26
1LAF1017	TUBO FLUORESCENTE LINEARE 13W - G5	€ 1,38
1LAF1043	TUBO FLUORESCENTE LINEARE 18W - G5	€ 1,80
1LAF1041	TUBO FLUORESCENTE LINEARE 21W - G5	€ 2,70
1LAF1042	TUBO FLUORESCENTE LINEARE 28W - G5	€ 2,82
1LAF1039	TUBO FLUORESCENTE LINEARE 35W - G5	€ 2,88
1LAF1030	TUBO FLUORESCENTE LINEARE 39W - G5	€ 2,94
1LAF1012	TUBO FLUORESCENTE CIRCOLARE 22W - G10q	€ 3,78
1LAF1013	TUBO FLUORESCENTE CIRCOLARE 32W - G10q	€ 3,78
1LAF1014	TUBO FLUORESCENTE CIRCOLARE 40W - G10q	€ 4,80